

Dottrina e attualità giuridiche

Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali

a cura di Fabio Basile*

Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, Fabio Basile

Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, Vincenzo Maiello

Le misure di prevenzione patrimoniali: profili generali, Francesco Menditto

La confisca di prevenzione: profili controversi nella più recente giurisprudenza, Anna Maria Maugeri

Profili processuali: dalla proposta al giudizio di primo grado, Leonardo Filippi

Il regime di impugnazione delle misure di prevenzione, Maria Francesca Cortesi

Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione

Fabio Basile

La prevenzione dei reati è un compito fondamentale e imprescindibile di ogni società organizzata. Come tale compito debba e possa essere svolto, senza sfigurare il volto di uno Stato democratico di diritto, è tuttavia questione di estrema complessità e delicatezza, che impone un difficile equilibrio tra esigenze di garanzia ed esigenze di efficacia.

Meglio prevenire che punire?

“È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione”: l’opinione così espressa 250 anni fa da Cesare Beccaria¹ ha trovato numerose conferme anche in tempi più recenti, ad esempio da parte di Bricola e Nuvolone, i quali, pur partendo da posizioni di fondo differenti, convenivano che “la prevenzione del crimine è una componente ontologicamente necessaria di ogni società organizzata”², in quanto “prevenire il reato è un compito imprescindibile dello Stato, che si pone come un *prius* rispetto alla potestà punitiva”³. D’altra parte, un ordinamento giuridico che si limitasse alla sola repressione dei reati, rischierebbe di essere un ordinamento giuridico che arriva sempre troppo tardi, quando ormai beni giuridici fondamentali del singolo (ad es., vita, incolumità) o della collettività (ad es., sicurezza pubblica, concorrenza e trasparenza dei mercati, salubrità dell’ambiente) potrebbero risultare irrimediabilmente compromessi.

Se, quindi, nessuno dubita sulla necessità della prevenzione dei reati, le controversie sorgono non appena si passi ad individuare gli strumenti mediante i quali tale prevenzione debba attuarsi. Essa, infatti, potrebbe essere prima di tutto realizzata attraverso interventi di tipo legislativo, am-

ministrativo e più genericamente sociale, rivolti alla collettività intera o perlomeno ad ampie fasce di essa, i quali mirino a rimuovere le cause remote della criminalità. Una prevenzione di tal tipo sarebbe presumibilmente piaciuta molto anche al nostro buon Beccaria, la cui citazione sopra riportata così proseguiva nelle pagine successive: “volete prevenire i delitti? fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle”; “fate che i lumi accompagnino la libertà”; fate che l’azione dei magistrati sia orientata “piuttosto all’osservanza delle leggi che alla corruzione”; senza dimenticare, poi, che “un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù”, e che “finalmente il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l’educazione”⁴.

Oggigiorno, tuttavia, l’attenzione dei giuristi – e indubbiamente anche quella del nostro legislatore – sembra concentrarsi sulla sola prevenzione rivolta specificamente a controllare e gestire la concreta pericolosità di determinati individui, ritenuti potenziali autori di reato; ed anche noi, all’interno del presente *dossier*, ci occuperemo solo di questo secondo tipo di prevenzione, attuata nel nostro ordinamento attraverso le c.d. “misure di prevenzione”⁵, vale a

* I contributi sono stati sottoposti, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

¹ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, ed. a cura di Venturi, Torino, 1994, 96.

² Bricola, *Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione*, in *Pol. Dir.*, 1974, ora in *Scritti di diritto penale*,

vol. I, tomo II, 1997, 921.

³ Nuvolone, *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enc. Dir.*, 1976, 634.

⁴ Beccaria, *op. cit.*, 97-102.

⁵ Il presente *dossier* è dedicato alle sole misure di prevenzione c.d. tipiche, attualmente disciplinate dal c.d. codice antimafia: l’avviso

dire quelle “misure specialpreventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di (determinate categorie di) soggetti considerati socialmente pericolosi”⁶.

In quanto rivolte alla prevenzione di reati da parte di soggetti pericolosi, le misure di prevenzione ‘assomigliano’ alle misure di sicurezza, ma mentre l’applicazione di una misura di sicurezza è possibile, ai sensi dell’art. 202 c.p., solo nei confronti di persone “che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato” o un c.d. quasi-reato, le misure di prevenzione sono, invece, applicate indipendentemente dalla commissione di un previo reato; o forse sarebbe meglio dire: indipendentemente dall’accertamento, con le forme del processo penale, della commissione di un previo reato. Non risultano, infatti, ancora del tutto superate – nonostante i vari aggiustamenti normativi susseguitisi negli anni – le riserve di quella parte della dottrina che ravvisa nelle misure di prevenzione delle ‘pene per il sospetto’, vale a dire delle misure di fatto impiegate quale *surrogato* di una repressione penale inattuabile per mancanza dei normali presupposti probatori: misure, quindi, che intervengono nei confronti di soggetti ‘sospettati’ di aver commesso determinati reati, ma in relazione ai quali non si dispone, o non si dispone ancora, di prove che possano sostenere una condanna in sede penale⁷.

La crisi della pena, il boom delle misure di prevenzione

Che le misure di prevenzione svolgano una funzione di *surrogato* rispetto alle pene potrebbe essere vero anche in un’ulteriore prospettiva. La crisi di certezza ed efficacia di cui oggi soffre notoriamente la pena⁸ potrebbe, infatti, in qualche modo aver favorito la forte espansione – legislativa e applicativa – conosciuta dalle misure di prevenzione negli ultimi anni: legislatore e giudice, insomma, non potendo più ‘contare’ sulla pena, avrebbero rivolto le loro preferenze alle misure di prevenzione, ritenute più certe, più celeri e più efficaci. Al punto che forse dovremmo riscrivere le pagine dei manuali dove si parla del “doppio binario” su cui si fonda il sistema penale, giacché questo ormai corre in realtà anche su un “terzo binario” – quello delle misure di prevenzione – il quale, peraltro, si sta rivelando, rispetto al binario delle pene e delle misure di sicurezza, un binario ad alta velocità!

Le misure di prevenzione sono, infatti, oggigiorno divenute un pilastro dell’opera statale di contrasto di alcune forme di criminalità, la cui efficacia risiede anche nell’intreccio, che esse assicurano, tra profili di prevenzione e profili di repressione, e in ogni caso nel loro grado di afflittività che, per taluni aspetti, può risultare pari, se non superiore, a quello delle pene vere e proprie.

Si consideri, ad esempio, che anche la più blanda di tutte le misure di prevenzione, l’avviso orale, lungi dall’essere un’arma spuntata, può rivelarsi uno strumento significativamente incisivo della libertà e della dignità dei suoi destinatari: se è vero, infatti, che il suo contenuto immediato –

l’invito a tenere una condotta conforme alla legge – nulla aggiunge al generico obbligo di ogni cittadino di rispettare le leggi, occorre tuttavia rilevare che a tale invito possono accompagnarsi non solo le penetranti verifiche fiscali, economiche e patrimoniali previste dall’art. 79 cod. antimafia, ma soprattutto – sia pur in presenza di ulteriori presupposti – ad esso possono seguire significativi effetti pregiudizievole, quasi una sorta di ‘effetti penali’ dell’avviso orale: se, infatti, l’avvisato è persona in passato condannata per un delitto non colposo, il questore, ai sensi dell’art. 3, 4° comma, cod. antimafia, potrà imporgli anche una serie di divieti di possesso e utilizzo, divieti la cui violazione integra il delitto di cui all’art. 76, 2° comma, cod. antimafia; se poi l’avvisato nei tre anni successivi all’avviso commette uno dei reati (compreso il pascolo abusivo!) indicati nell’art. 71 cod. antimafia, nei suoi confronti si applicherà una circostanza aggravante, si procederà sempre d’ufficio, la polizia giudiziaria potrà arrestarlo anche fuori dei casi di flagranza e, in caso di condanna, alla pena si aggiungerà una misura di sicurezza detentiva; e se il reato commesso concerne le armi e gli esplosivi, gli si applicheranno gli speciali aumenti di pena previsti dall’art. 72 cod. antimafia; infine, se l’avvisato guida un veicolo senza patente, sarà punito con l’arresto (art. 73 cod. antimafia), anziché con l’ammenda (art. 116, 15° comma, cod. strad.).

Dalle leggi di pubblica sicurezza al c.d. codice antimafia

Ripercorrere a ritroso l’evoluzione normativa delle misure di prevenzione significherebbe intraprendere un percorso intricato, contorto, costellato da deviazioni, sovrapposizioni, incoerenze; ma significherebbe anche ripercorrere i rapporti tra Stato e cittadino, tra Autorità e individuo, su un terreno a lungo rimasto sottratto alle garanzie – sostanziali e processuali – che limitano il potere punitivo dello Stato-Autorità nei confronti del cittadino-individuo.

Procedendo, in questa sede, solo per sommi cenni, possiamo ricordare che le misure di prevenzione, nate – nella loro concezione moderna – col codice Zanardelli e con la coeva legge di pubblica sicurezza del 1889, diventano, negli anni del Fascismo, un agile ed efficace strumento in mano al potere esecutivo per emarginare persone socialmente sgradite e neutralizzare soggetti politicamente dissidenti.

La correzione delle più gravi storture di tale disciplina fu operata prima dalla Corte costituzionale (che, appena entrata in funzione nel 1956, dedicò subito due sentenze alle misure di prevenzione), e poi dalla legge ‘di ripulitura’ 27 dicembre 1956, n. 1423.

Successivamente, tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione vennero inseriti – quando ancora il nostro codice penale non conosceva il reato di associazione mafiosa – gli “indiziati di appartenere ad associazioni mafiose” (L. 31 maggio 1965, n. 575), e i “sovversivi”, cioè i soggetti ritenuti politicamente pericolosi (L. 22 maggio 1975, n. 152), dischiudendo così alle misure di prevenzione nuovi

orale, il foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale, il divieto e l’obbligo di soggiorno, e le misure di prevenzione c.d. patrimoniali (per una più ampia e ragionata illustrazione delle misure di prevenzione tipiche, rinviando il lettore al recente lavoro di Maiello (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Torino, 2015, 299-600). Fuori dal codice antimafia, e fuori dal nostro *dossier*, rimangono, invece, altre misure di prevenzione, c.d. atipiche: ad es., il DASPO, l’espulsione dello stra-

niero, l’ammonimento agli *stalkers*, le misure di prevenzione per i minori e i tossicodipendenti.

⁶ Fiandaca - Musco, *Diritto penale, pt. gen.*⁷, 2014, 913.

⁷ V., anche per i necessari rinvii, Maiello, *op. cit.*, 299 e segg.

⁸ Sul punto v. da ultimo, con ricchezza di riferimenti dottrinali, Mariani, *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive evolutive*, 2015, 9.

ambiti di applicazione soggettiva, destinati ad acquisire nei decenni successivi sempre maggiore rilievo.

Una fondamentale estensione dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione – questa volta in senso oggettivo – venne poi operata nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre, la quale ha messo in campo, nella lotta alla criminalità organizzata, le misure di prevenzione “patrimoniali” (confisca *in primis*), successivamente estese anche ad altre manifestazioni di criminalità.

Il groviglio normativo così creatosi era, peraltro, destinato ad avvilupparsi viepiù anche negli anni successivi, con un legislatore emergenzial-parossistico, a fatica inseguito da una Corte costituzionale che tentava di stemprarne gli eccessi e da una Corte di Cassazione che provava, anche con ripetuti interventi a Sezioni unite, a mettere ordine.

Dell'esigenza di ricomporre in 'sistema' la disciplina delle misure di prevenzione si è fatto finalmente, e lodevolmente, carico il legislatore del 2010, il quale con la L. n. 136 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (si noti che l'accostamento tra ‘leggi antimafia’ e ‘misure di prevenzione’ soffre indubbiamente di un'approssimazione per difetto, essendo le misure di prevenzione rivolte a prevenire anche altre manifestazioni di criminalità, ma è indice di quale sia stato il principale campo di applicazione di tali misure negli ultimi decenni). È stato così emanato il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale, benché ‘sfrutti’ solo una parte della delega (in esso manca, infatti, la ricognizione e l'armonizzazione della normativa penale e processuale antimafia⁹), almeno per quanto riguarda le misure di prevenzione segna indubbiamente un progresso, quanto meno perché riconduce in un solo testo – sia pur non così completo, sistematico e originale come si confarebbe ad un vero “codice” – lo sparpagliato materiale normativo preesistente¹⁰.

Una disciplina in fermento

Dopo alcuni ritocchi, apportati dal legislatore tra il 2012 e il 2014, alla disciplina sostanziale e processuale delle misure di prevenzione contenuta nel Libro Primo del codice antimafia (artt. 1-81)¹¹, le ultime, significative modifiche in materia – ancora una volta, in direzione ‘espansiva’ – costituiscono notizia dell'altro giorno e confermano la propensione del nostro legislatore a ricorrere alle misure di prevenzione per contrastare le forme di criminalità (percepite o perlomeno presentate come le) più pericolose: la propensione, insomma, a percorrere il “terzo binario ad alta velocità”, di cui dicevamo all'inizio.

Con D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modd. dalla

L. 17 aprile 2015, n. 43, si è infatti rafforzato e ampliato lo strumentario delle misure di prevenzione messe in campo per il contrasto al terrorismo, anche internazionale¹². All'art. 4, 1° comma, lett. d), cod. antimafia il nuovo provvedimento inserisce, tra i “soggetti destinatari” delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto o dell'obbligo di soggiorno e delle misure di prevenzione patrimoniali, anche i potenziali *foreign fighters*, vale a dire coloro che, operando in gruppi o isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti (oltre che, come in precedenza già previsto, alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale) “a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies c.p.”. Nei confronti di costoro (e di tutti gli altri soggetti previsti dall'art. 4, 1° comma, lett. d), viene inoltre attribuita anche al questore (oltre che al presidente del tribunale, come già previsto) la possibilità, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di disporre, in via provvisoria e nei soli casi di necessità e urgenza, l'immediato ritiro del passaporto (art. 9, comma 2 *bis*, cod. antimafia). Per effetto, poi, del nuovo art. 75 *bis* cod. antimafia, la violazione del divieto di espatrio conseguente a siffatti provvedimenti viene ora punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Il D.L. in parola, inoltre, estende l'aggravante di cui all'art. 71 cod. antimafia – applicabile alla persona che, sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, compia determinati reati – ai reati di terrorismo anche internazionale di cui agli artt. 270 *bis*, 270 *ter*, 270 *quater*¹³, 270 *quater*.¹⁴, 270 *quinquies*¹⁵ c.p., nonché ai delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies* c.p.

A parte la novella appena citata, il fatto che la modifica, l'integrazione e l'ampliamento del sistema delle misure di prevenzione siano nell'agenda dei lavori parlamentari e governativi è, peraltro, confermato anche dalla costituzione, nel giugno 2013, di ben due Commissioni ministeriali¹⁶, incaricate di formulare proposte *de iure condendo* per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata, le quali – per espletare adeguatamente tale loro compito – hanno ritenuto opportuno dedicare particolare attenzione proprio alle misure di prevenzione, e soprattutto a quelle patrimoniali, quest'ultime ormai unanimemente considerate il livello più importante ed utile della prevenzione antimafia. Infine, anche una terza Commissione – la Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie, presieduta dall'on. Bindi – ha negli ultimi mesi intensamente lavorato sulle misure di prevenzione e ha così potuto trasmettere al Parlamento il

⁹ Sulle ragioni di tale opzione autolimitatrice del legislatore delegato, v. B. Romano, *Il nuovo codice antimafia*, in Furfaro (a cura di), *Misure di prevenzione*, 2013, 45 e seg.

¹⁰ Cfr. Menditto, *La riforma delle misure di prevenzione*, in *Libro dell'anno del diritto*, 2013, 659 e segg.

¹¹ La L. 1 ottobre 2012, n. 172 (protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), modificando l'art. 8, 5° comma, cod. antimafia, ha aggiunto, tra le prescrizioni che il giudice può imporre a taluni destinatari delle misure di prevenzione, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori; il D.L. 22 agosto 2014, n. 119 (contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive), conv. con modd. dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146, modificando l'art. 4, 1° comma, lett. i), cod. antimafia, ha ampliato il ventaglio delle condotte violente che, in

occasione di manifestazioni sportive, determinano l'applicazione di una misura di prevenzione.

¹² Per un primo commento alle modifiche apportate dal D.L. in parola al sistema delle misure di prevenzione, v. Balsamo, *Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione*, in *www.penalecontemporaneo.it* del 2 marzo 2015.

¹³ Articolo modificato dal D.L. in parola.

¹⁴ Articolo aggiunto dal D.L. in parola.

¹⁵ Articolo modificato dal D.L. in parola.

¹⁶ Commissione c.d. Fiandaca, istituita con decreto dell'allora Ministro della Giustizia Cancellieri, e Commissione c.d. Garofoli, istituita con decreto dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Letta. Le relazioni finali delle due Commissioni possono essere lette su *www.penalecontemporaneo.it*.

22 ottobre scorso un corposo progetto di “revisione organica” del codice antimafia¹⁷.

Ma un vivace fermento intorno alle misure di prevenzione si avverte anche sul versante giurisprudenziale. A febbraio sono state infatti depositate le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulla natura della confisca di prevenzione¹⁸, natura dal cui accertamento dipende la possibilità di applicare, anche *in subiecta materia*, il pacchetto delle garanzie costituzionali che regolano e limitano la potestà punitiva statale.

Sempre dal fronte giurisprudenziale va segnalata l'eccezione di incostituzionalità, di recente sollevata d'ufficio dalla Quinta Sezione della Cassazione, in relazione all'art. 10, 3° comma, cod. antimafia, il quale attualmente limita la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti giudiziari sulle misure di prevenzione al solo vizio della “violazione di legge”: nel sollevare tale eccezione, infatti, la Quinta Sezione ha rimesso in discussione le conclusioni cui erano appe-

na giunte le Sezioni Unite sopra citate, ritenendo “incontestabile che la confisca di prevenzione presenti carattere punitivo-afflittivo” e sia, come tale, assoggettabile “alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto”¹⁹. Su tale eccezione si è pronunciata di recente la Corte costituzionale, dichiarandola infondata, con una sentenza, tuttavia, che offre numerosi spunti ricostruttivi per l'interpretazione e l'applicazione della confisca di prevenzione²⁰.

Alla luce di quanto appena riferito possiamo quindi prevedere (e auspicare) che il “codice antimafia”, più che il punto di arrivo di una lunga e travagliata evoluzione normativa, possa costituire il punto di partenza di un'ulteriore opera di sistematizzazione e razionalizzazione delle misure di prevenzione, cui potranno fornire un valido contributo non solo il legislatore e la giurisprudenza, ma anche la riflessione dottrinale: ed è anche con questo auspicio, pertanto, che invitiamo alla lettura del presente *dossier*.

Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali

Vincenzo Maiello

Richiamata l'origine storica delle misure di prevenzione personali *ante delictum*, l'Autore ne scorre in rapida sintesi l'evoluzione normativa, orientata a recuperarne un rapporto di compatibilità con la Costituzione. Segue l'esame delle singole misure previste dal Codice Antimafia; infine, delinea problematicamente il rapporto delle fattispecie indiziarie di pericolosità col principio convenzionale del *ne bis in idem*

I presupposti di applicazione della prevenzione personale

La pericolosità sociale: dalle situazioni di pericolosità comune alle fattispecie modulate sull'archetipo indiziaro

Le misure di prevenzione personali fanno ingresso nell'ordinamento giuridico dello Stato unitario concorrendo a delineare una strategia articolata di lotta alla criminalità, suggerita dall'esigenza di fronteggiare il brigantaggio e quella devianza ‘da bisogno’ che di tale fenomeno costituisce un significativo bacino di alimentazione¹. Lo scopo sta nel comporre un disegno che affianca alle risorse del diritto penale classico, congegni repressivi ispirati alla logica del sospetto; estranei alle garanzie illuministiche della “legalità” e della “giurisdizionalità” (coesenziali all'archetipo liberale dell'accertamento di reità), essi si collocano in una prospettiva che segna il superamento del principio di retributività (per il quale la pena è inflitta *post et propter delictum*). In questo orizzonte, il presupposto della loro applicazione viene fissato nella “pericolosità sociale”, vale a dire in un requisito che, dotato di un precario fondamento epistemico, viene sin da subito fagocitato nell'orbita di una gestione poliziesca, ove la sistematica sopraffazione delle ragioni dell'individuo trova copertura nel linguaggio conservatore dei custodi della “legge e dell'ordine”.

Il viatico normativo che giustifica un esercizio puramente soggettivo ed incontrollabile del potere di prevenzione è

dato da formule legali che – attraverso il rinvio a tipologie di autore riflesse in enunciazioni generiche, dalla portata ampia e praticamente incontrollabile – affidano all'autorità di polizia una sostanziale delega in bianco.

Si tratta di una impostazione conflittuale coi termini sui quali la Costituzione costruisce la relazione tra autorità ed individuo.

Il rango costituzionale acquisito dalla legalità in materia di misure di sicurezza (art. 25, 3° comma, Cost.) e, più in generale, l'analogo riconoscimento del principio secondo cui la privazione della libertà personale è ammessa “per atto motivato dall'autorità giudiziaria” e “nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13, 2° comma, Cost.) mettono alle corde un sistema di misure, per un verso, generiche ed indeterminate nei presupposti; per l'altro, estranee ad un regime di applicazione giurisdizionale.

Nella stagione repubblicana, la rimodulazione della disciplina avviene, dapprima, con l'affidamento alla giurisdizione delle misure limitative della libertà personale (L. n. 1423/1956); successivamente attraverso un progressivo passaggio delle ‘situazioni di pericolosità generica’, “a pregnante connotazione sintomatica”, verso un apparato di ‘fattispecie di pericolosità’ cc.dd. indiziarie, costruite sul riferimento a modelli di tipicità criminose “a base probatoria ridotta”.

La spinta nella direzione di questo cambio di paradigma

¹⁷ Il progetto può essere letto su www.penalecontemporaneo.it.

¹⁸ Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli, in *CED*, 262603; per un primo commento, v. Civello, *La sentenza “Spinelli” sulla confisca di prevenzione*, in *Arch. Pen.*, 2015, fasc. 1.

¹⁹ Cfr. punto 8.5 della motivazione di Cass., Sez. V, 16 maggio 2014, Grillone, in *CED*, 260481-3, su cui v. Maugeri, *La confisca di prevenzione dinanzi alla Corte costituzionale: ritorna la confisca ex art.*

12 *sexies d.l. 306/1992 come tertium comparationis*, in www.penalecontemporaneo.it dell'11 febbraio 2015.

²⁰ Corte cost. 15 aprile 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 106, in www.penalecontemporaneo.it.

¹ Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia. Annali*, 14, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, 1998, 490.